

Regolamento di funzionamento Unimelab

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento **e la gestione dei laboratori tecnologici e i compiti istituzionali della concessi in godimento dall'Università alla Società** di servizi, totalmente ed esclusivamente partecipata dall'Università degli Studi di Messina (**d'ora innanzi Università**), denominata "Unimelab", Società unipersonale a responsabilità limitata, costituita dall'Università ~~degli Studi di Messina~~, con atto a rogito del Notaio Eloisa Germanà di San Pier Niceto al n. 712 Rep., n. 461 della Raccolta e registrato a Barcellona Pozzo di Gotto l'08 luglio 2016 al n. 2796 S. 1T.

Art. 2

Sede

~~La società~~ Unimelab ha la sede principale a Messina, in Piazza Pugliatti n. 1, mentre le sedi operative coincidono con le sedi dei laboratori tecnologici meglio descritti nell'allegato 1.

Art. 3

Finalità

1. La Società svolge attività e servizi strumentali per l'Università ~~degli Studi di Messina~~ ed è sottoposta al controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La Società gestisce in modo organizzato l'utilizzo di strumenti scientifici di particolare complessità concessi in uso dall'Ateneo e che costituiscono i laboratori tecnologici, fornendo un servizio interdisciplinare di elevata qualificazione a disposizione delle strutture di ricerca e/o didattica dell'Ateneo e delle strutture esterne che ne facciano richiesta. La Società promuove la collaborazione e il trasferimento di tecnologia tra le strutture di ricerca e le imprese. Svolge attività di ricerca e consulenza, nei settori di competenza coerenti con le rispettive piattaforme tecnologiche, anche a livello internazionale.

2. A tal fine la Società:

- a) gestisce e utilizza le grandi attrezzature in suo possesso fornendo la disponibilità di strumenti tecnico-scientifici e servizi ai docenti dell'Università degli Studi di Messina per lo svolgimento delle loro attività istituzionali di ricerca e di didattica;
- b) promuove, coordina e gestisce servizi di ricerca per lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie avanzate;
- c) promuove e coordina collaborazioni con Università, Enti esterni pubblici e privati;
- d) fornisce prestazioni tecniche, consulenze scientifiche e altri servizi ad Università, Enti esterni, pubblici e privati che ne facciano richiesta, nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.

La gestione dei parchi tecnologici e la loro fruizione da parte di soggetti terzi avverrà sulla base di apposite convenzioni, formulate in coerenza alla convenzione-tipo approvata dagli organi di Governo dell'Università degli Studi di Messina per l'utilizzo dei laboratori tecnologici.

La Società potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle di cui ai superiori punti a),b),c), d) nonché compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, ritenute necessarie e utili al conseguimento dei propri fini in conformità alle norme statutarie.

Art. 4

Organi della Società

~~Sono Organi della Società:~~

~~Il Presidente~~

~~Il Consiglio di Amministrazione~~

~~Il Comitato Tecnico Scientifico~~

~~1. Il Presidente, identificato nella persona del Rettore pro tempore dell'Università di Messina, presiede il Consiglio di Amministrazione.~~

~~2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da due membri. Ad esso è affidata l'amministrazione della Società ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società in conformità allo Statuto societario.~~

Art. 4

Comitato tecnico-scientifico

È costituito un Comitato tecnico-scientifico di indirizzo composto da **un minimo di tre a un massimo di sette** docenti dell'Ateneo, designati ~~dagli Organi di Governo di Ateneo~~ **dal Consiglio di Amministrazione dell'Università** ed aventi competenze tecnico-scientifiche in ognuna delle aree applicative della Società. Uno dei membri, designato dal Consiglio di Amministrazione dell'università, svolge la funzione di Coordinatore. I membri durano in carica tre anni ~~decorso i quali decadono automaticamente dalla carica e sono riconfermabili.~~

Il Comitato tecnico-scientifico stabilisce le linee di indirizzo per lo svolgimento delle attività di ricerca, dei progetti e delle attività che la Società intende sviluppare.

Il Comitato tecnico-scientifico svolge **altresì**, di concerto con i Responsabili Scientifici di Laboratorio di cui al successivo art. 7, le attività ivi previste.

Il Comitato tecnico-scientifico riferisce **all'organo amministrativo della Società** in ordine all'eventuale proposta tecnico-economica allo stesso sottoposta dal Responsabile Scientifico di Laboratorio per tutte le attività non previste nel tariffario.

Ar.5

Personale ed attrezzature a disposizione della Società

Per lo svolgimento della sua attività, nella prima fase di attuazione, la Società si avvarrà di personale universitario strutturato specificamente assegnato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, che sarà all'uopo distaccato. In caso di necessità la Società si potrà avvalere dell'opera di personale esterno da reclutare in conformità alla normativa vigente in materia.

Art. 6

Aree applicative

La Società è articolata in tre grandi Aree applicative: a) Area Ingegneria, b) Filiera Agroalimentare, c) Area Scienze della Vita.

Ogni Area applicativa comprende più laboratori tecnologici.

Art. 7

Organizzazione interna delle aree operative

Per ciascuno dei laboratori delle diverse Aree applicative ~~il Consiglio di Amministrazione~~ **l'organo amministrativo** della Società individua un Responsabile Scientifico di Laboratorio, che è un docente di ruolo dell'Ateneo, avente documentate competenze tecnico-scientifiche nelle attività del laboratorio ed afferente ad un SSD pertinente alle attività di ricerca del laboratorio. Il Responsabile Scientifico di Laboratorio sovrintende alle attività operative del laboratorio di competenza. I Responsabili Scientifici di Laboratorio svolgono l'attività di consulenza sulle varie tecniche strumentali; inoltre di concerto con il Comitato Tecnico Scientifico propongono e coordinano l'aggiornamento delle attrezzature, promuovono e coordinano le attività di addestramento e di aggiornamento del personale tecnico, favoriscono i rapporti con gli enti esterni, propongono **all'organo amministrativo C&A** della Società i nominativi delle persone autorizzate ad utilizzare le attrezzature, le tariffe di accesso ai laboratori ed avanzano altresì ogni altra proposta che ritengono utile per il buon funzionamento dei servizi.

Art. 8 Tipologie di utenza e regole di accesso

1. Possono accedere ai laboratori gli Utenti interni e gli Utenti esterni. Sono definiti Utenti interni coloro che fanno parte del personale di ruolo dell'Università degli Studi di Messina, personale docente, tecnico amministrativo, gli studenti, compresi i dottorandi, assegnisti e personale non strutturato che

svolge attività didattica e di ricerca in virtù di un rapporto contrattuale instaurato con l'Ateneo o con le sue strutture decentrate.

2. L'accesso ai laboratori e l'utilizzo delle apparecchiature avviene secondo le seguenti regole:

- a) ogni strumento o gruppo di strumenti è affidato alla responsabilità dei relativi Responsabili Scientifici di Laboratorio di cui all'art. 7;
- b) gli Utenti non possono accedere autonomamente ai laboratori, né utilizzare le attrezzature se non in presenza di personale autorizzato e dopo averne fatta richiesta al Responsabile Scientifico di Laboratorio;
- c) le attività vengono effettuate dal personale della Società indipendentemente dalla presenza dell'utente richiedente e durante il normale orario di lavoro;
- d) le attività vengono svolte sotto la responsabilità del Responsabile Scientifico di Laboratorio.

3. È assolutamente vietata la permanenza autonoma presso i laboratori di utenti operatori esterni o interni non autorizzati.

4. Le attività saranno registrate su un apposito registro di Laboratorio. Il registro è utilizzato per l'individuazione della cronologia, per l'elaborazione delle statistiche d'uso dello strumento ed infine per l'annotazione di osservazioni su problemi di malfunzionamento eventualmente riscontrati.

Art. 9

Richiesta di accesso alle attrezzature

L'accesso alle prestazioni e ai servizi dei laboratori sarà subordinato ad una autorizzazione **dell'organo amministrativo** della Società, sentiti i Responsabili Scientifici di Laboratorio, previa richiesta formale avanzata alla stessa Società.

Art. 10

Acquisizione di risorse finanziarie

La Società è finanziata mediante l'attività svolta per conto terzi, convenzioni e consulenze anche su bandi nazionali ed internazionali, da trasferimenti dell'Amministrazione Centrale di Ateneo e dalle entrate da stabilire sulla base dell'effettivo utilizzo delle attrezzature di cui al successivo art. 11.

Art. 11

Tariffario

1. L'utilizzo delle risorse strumentali è soggetto ad un addebito di costi così come stabilito nel tariffario generale per prestazioni che viene definito annualmente **dall'organo amministrativo della società** per ogni singolo Laboratorio.

2. Le tariffe sono differenziate in tre categorie:

- a) per gli Utenti interni;
- b) per gli Utenti esterni di altre Università e d'istituzioni scientifiche e di ricerca (CNR, ENEA, INGV etc.);
- c) per prestazioni a pagamento per conto di soggetti pubblici e privati;

Il Responsabile Scientifico di Laboratorio può decidere per finalità didattiche, di ricerca, promozionali o d'implementazione scientifica e prova tecnica, di erogare prestazioni gratuite previa autorizzazione del Comitato Tecnico Scientifico e approvazione **dell'organo amministrativo della società** ~~CdA della Società per quanto di propria competenza.~~

Per tutte le attività non previste dal tariffario sarà cura del Responsabile Scientifico di Laboratorio di formulare una proposta tecnico-economica da sottoporre al Comitato Tecnico Scientifico che ne riferisce all'**organo amministrativo** ~~CdA~~ della Società.

Art. 12

Uscita delle attrezzature

L'utilizzo esterno delle attrezzature mobili utilizzabili per attività esterne deve essere autorizzata dal Responsabile Scientifico di Laboratorio.

Art. 13

Manutenzione ordinaria e straordinaria

La pulizia dei locali, il consumo di energia elettrica e la manutenzione straordinaria sono a carico dell'Università degli Studi di Messina. La Società si farà carico della manutenzione ordinaria del parco tecnologico.

Il rinnovo delle attrezzature e gli interventi di riparazione particolarmente onerosi vengono valutati sulla base delle disponibilità economiche della Società di concerto con l'Università.

Art. 14

Norme di sicurezza dei lavoratori

Per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori negli spazi della Società, si ~~rimanda all'apposito Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro~~ **applicano le disposizioni normative vigenti in materia nonché le direttive del Servizio autonomo di prevenzione e protezione dell'Università.**

Art. 15

Norme finali

1. Il presente Regolamento è applicabile sia alle attrezzature in atto concesse in godimento dall'Università di Messina ad UnimeLab che alle attrezzature di nuovo acquisto previa autorizzazione degli Organi di Governo dell'Ateneo. L'elenco delle attrezzature è allegato al presente regolamento ed aggiornato di volta in volta.

2. Il presente Regolamento è adottato ~~dal CdA~~ **dall'organo amministrativo** della società UnimeLab previa approvazione ~~degli Organi di Governo~~ **del Consiglio di Amministrazione** dell'Università degli Studi di Messina; le sue successive modifiche sono parimenti adottate. ~~dal CdA della società UnimeLab, previa approvazione degli Organi di Governo accademici.~~

3. Per quanto applicabili si rinvia alle norme regolamentari di Ateneo.